



# *Città di Nardò*

## Area funzionale 1.a

SERVIZI TECNICI E MOBILITÀ URBANA - NUOVE INFRASTRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI - CIMITERO COMUNALE

**Oggetto:** POR 2007 – 2013 - misura 7.1.1 - Del. G.R. 19 aprile 2011, n. 743 -  
“Piani integrati di sviluppo urbani di città medio/grandi”.  
Sistemazione di Piazza S. Antonio e delle principali vie limitrofe.  
Importo progetto € 1.251.277,78  
CUP H73D13000440006 – CIG 6203815E14

### **RISPOSTA AI QUESITI**

#### **QUESITO 1**

Considerato che il bando e il disciplinare non forniscono precisazioni in merito all'importo della sanzione pecuniaria, la stessa deve intendersi nella misura dell'1 per mille? Si chiede inoltre se l'importo posto a copertura della sanzione pecuniaria debba essere aggiunto all'importo richiesto per la cauzione provvisoria oppure se sia ricompreso in esso.

#### **Risposta**

Il Disciplinare di gara al punto 7.7 precisa che “La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38, comma 2-bis, del Codice è fissata in misura pari all'uno per mille dell'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza.”

In accordo a quanto già osservato dall'ANAC con determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015 e da ultimo ribadito con il comunicato del 25.3.2015, la sanzione è garantita dalla cauzione provvisoria, che dovrà tuttavia, in caso di escussione anche parziale, essere tempestivamente reintegrata a pena di esclusione.

## **QUESITO 2**

In caso di subappalto al 100% delle categorie OG6, OG10 e OS25 è sufficiente dichiarare la volontà di subappalto al 100% oppure occorre anche indicare il nominativo della ditta subappaltatrice ed allegare le relative dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali?

### **Risposta**

Il Disciplinare di gara dispone al punto 9.1 che “Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 118 del Codice e dall’art. 170 del Regolamento. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.”

Non è quindi richiesta l’indicazione, in sede di gara, del subappaltatore, né è necessario produrre alcun tipo di documentazione.

Si evidenzia espressamente che, come precisato al punto 9.2 successivo, **la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara.**

## **QUESITO 3**

I lavori con cat. OS 25 sono eseguibili con la categoria prevalente o necessariamente bisogna subappaltarli indicando l’impresa subappaltatrice.

### **Risposta**

Il Disciplinare di gara precisa al punto 1.2 che le lavorazioni di cui alla categoria specializzata OS25 sono da intendersi a **qualificazione obbligatoria**.

Pertanto sono eseguibili dal concorrente, singolo o con identità plurisoggettiva, solo se in possesso della relativa qualificazione, ovvero a scelta del concorrente medesimo, possono essere subappaltate a soggetto in possesso della relativa qualificazione.

Vale quanto specificato in risposta al precedente quesito.

Nardò, li 22.04.2015

Il Dirigente dell’Area Funzionale 1.a e RUP  
(Ing. Nicola D’ALESSANDRO)

